



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma**



**FONDAZIONE
TELOS**
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

SCUOLA FORMAZIONE PROFESSIONALE ALDO SANCHINI

CORSO 2022



Gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

Lodovico Zocca

Collocazione normativa

- Nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 - G.U. n. 6/L del 14 febbraio 2019), dei piani attestati di risanamento attestati, o meglio degli «Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento» il legislatore tratta nell'ambito degli **Strumenti negoziali stragiudiziali di regolazione della crisi** (Titolo IV, Capo I, Sezione I), in particolare all'**art. 56**.
- Nella pregressa legge fallimentare, dei piani attestati di risanamento attestati il legislatore trattava esclusivamente nell'ambito delle esenzioni dall'azione revocatoria fallimentare (art. 67, terzo comma, lett. d, l.f.)

Art. 56 (comma1)

- L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria.

ESEMPIO CRISI FINANZIARIA

Stato Patrimoniale Soc. Alfa

<u>ATTIVITA' (INVESTIMENTI) (euro/000)</u>		<u>PASSIVITA' (FONTI DI FINANZIAMENTO) (euro/000)</u>	
Attivo immobilizzato (Ai):		Capitale proprio (Cn):	
Immobilizzazioni materiali	5.000	Patrimonio netto	1.400
Immobilizzazioni immateriali	500		
Immobilizzazioni finanziarie	<u>1.000</u>		
		Passivo consolidato (Pm/l):	
		Debiti a medio / lungo termine	<u>3.100</u>
Attivo corrente (o circolante) (Ac):	7.500		
Rimanenze (D)	4.000	Passivo corrente (Pc):	
Liquidità differite (Ld)	3.000	Debiti a breve termine	<u>9.500</u>
Liquidità immediate (Li)	<u>500</u>		
TOTALE ATTIVITA' (Ci)	14.000	TOTALE PASSIVITA' (Ci)	14.000

ESEMPIO CRISI FINANZIARIA (segue)

Calcolando gli indici di bilancio, avremo:

Indici	Formula	%
Quoziente di disponibilità	Ac / Pc	78,95
Quoziente di liquidità	$(Li + Ld) / Pc$	36,84
Test acido	Li / Pc	5,26

ed inoltre:

Margini	Formula	€
Capitale circolante netto	$Ac - Pc$	-2.000
Margine di tesoreria	$(Li + Ld) - Pc$	-6.000

ESEMPIO CRISI FINANZIARIA (segue)
Conto Economico Soc. Alfa

	(euro/000)	%
Ricavi (V):	10.000	100,0
Ricavi per vendita di merci o prodotti	10.000	100,0
Costo dei prodotti venduti (Cv):	-6.000	-60,0
Rimanenze iniziali	-2.000	-20,0
Acquisti di materie prime e merci	-8.000	-80,0
Rimanenze finali	4.000	40,0
Margine lordo (V - Cv)	4.000	40,0
Costi per servizi	-500	-5,0
Costo del lavoro	-2.000	-20,0
Costi generali	-300	-3,0
Ammortamenti	-250	-2,5
Ricavi diversi	50	0,5
Reddito operativo della gestione caratteristica (Ro)	1.000	10,0
Interessi passivi (Of)	-700	-7,0
Interessi attivi	30	0,3
Reddito al netto della gestione finanziaria	330	3,3
Sopravvenienze passive / Minusvalenze	0	0,0
Sopravvenienze attive / Plusvalenze	0	0,0
Reddito prima delle imposte	330	3,3
Imposte sul reddito	-150	-1,5
Reddito netto (Rn)	180	1,8

ESEMPIO DI CRISI ECONOMICA
Conto Economico Soc. Alfa

	(euro/000)	%
Ricavi (V):	10.000	100,0
Ricavi per vendita di merci o prodotti	10.000	100,0
 Costo dei prodotti venduti (Cv):	 -8.000	 -80,0
Rimanenze iniziali	-3.000	-30,0
Acquisti di materie prime e merci	-9.000	-90,0
Rimanenze finali	4.000	40,0
 Margine lordo (V - Cv)	 2.000	 20,0
 Costi per servizi	 -1.000	 -10,0
Costo del lavoro	-3.000	-30,0
Costi generali	-300	-3,0
Ammortamenti	-250	-2,5
Ricavi diversi	50	0,5
Reddito operativo della gestione caratteristica (Ro)	-2.500	-25,0
 Interessi passivi (Of)	 -700	 -7,0
Interessi attivi	30	0,3
Reddito al netto della gestione finanziaria	-3.170	-31,7
 Sopravvenienze passive / Minusvalenze	 0	 0,0
Sopravvenienze attive / Plusvalenze	0	0,0
Reddito prima delle imposte	-3.170	-31,7
 Imposte sul reddito	 0	 0,0
Reddito netto (Rn)	-3.170	-31,7

Crisi economica e leverage

- $$ROE = \frac{R_n}{C_n} = \frac{R_o}{C_i} \times \frac{C_i}{C_n} \times \frac{R_n}{R_o}$$

- $R_o / C_i = R_o / V * V / C_i$
- E concetto di leva finanziaria

Art.2

crisi

- «lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.»

insolvenza

- «Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni»

Il concetto di **equilibrio economico finanziario** nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

- In sostanza, il legislatore ha fatto un ampio richiamo a concetti aziendalistici, senza però darne una definizione.
- Occorre quindi rifarsi alla scienza aziendalistica

(segue) Il concetto di **equilibrio economico finanziario** nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

- Concetto di equilibrio economico (o *autosufficienza economica*) nella scienza aziendalistica:
 - *Attitudine della gestione a remunerare, con i ricavi, alle condizioni richieste dal mercato (o alle condizioni cui l'impresa si deve ritenere vincolata), tutti i fattori produttivi (compreso il capitale, qualunque forma esso abbia), onde l'azienda abbisogna perché possa avere vita continua e conveniente sviluppo (P. Onida)*

(segue) Il concetto di **equilibrio economico finanziario** nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

- Il concetto di equilibrio economico differisce ovviamente dall'**equilibrio finanziario** (o *autosufficienza finanziaria* o *adeguata potenza finanziaria*)
 - *Capacità dell'imprenditore di coprire pienamente, continuamente e convenientemente il fabbisogno finanziario che deriva dallo sfasamento tra le «uscite totali per operazioni di esercizio» e le «entrate totali per operazioni di esercizio» (L.Zanda)*
- *Equilibrio finanziario di medio – lungo periodo (contrapposizione tra impieghi e fonti)*
- *Equilibrio finanziario di breve periodo (contrapposizione tra entrate e uscite)*

Caratteristiche e contenuti dei piani

- Devono avere forma scritta e data certa
- Devono apparire idonei a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione economico finanziaria
- Rinvio al concetto di equilibrio finanziario ed equilibrio economico
- Il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore
- Il piano si svolge integralmente al di fuori del Tribunale
- I piani attestati si differenziano da altri piani finalizzati esclusivamente alla soluzione di un problema industriale, non collegati ad un'imminente insolvenza

Caratteristiche e contenuti (segue)

- Il presupposto è certamente una crisi finanziaria, eventualmente concomitante con una crisi economica (in tal caso il piano deve avere anche una manovra industriale)
- Per lo più i piani in argomento avranno natura dinamica (risanamento conservativo), basandosi quindi sulla prosecuzione dell'attività d'impresa; teoricamente potrebbero avere anche natura liquidatoria
- Frequente l'uso del piano di risanamento attestato su richiesta degli istituti di credito, in vista dell'erogazione di nuova finanza
- Nella pregressa legge fallimentare, si era discusso se il piano potesse sostanzarsi in un atto unilaterale dell'imprenditore, a formazione contrattuale meramente eventuale: il nuovo codice esclude tale ipotesi, prevedendo espressamente che il piano sia rivolto ai creditori.
- Con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il piano attestato di risanamento è stato più correttamente inquadrato nell'ambito degli strumenti negoziali stragiudiziali e rubricato "Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamenti", non potendo non sottintendere un accordo con alcuni creditori (presumibilmente i maggiori).
- Durata del piano: la *best practice* professionale ritiene ragionevole un orizzonte temporale che non superi i cinque anni, ampliabili in considerazione della durata del ciclo tecnico-economico del business aziendale

Il professionista attestatore nel nuovo Codice della crisi d'impresa

Il Decreto legislativo sul Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (12/01/2019 n. 14)

- L'attestazione rilasciata dal Professionista Indipendente resta uno **strumento indispensabile** a garanzia dei terzi per la pronuncia del giudice.
- La figura del Professionista Indipendente **permane obbligatoria** e la sua nomina spetta ancora al debitore.

Il Professionista indipendente

[ex art. 67 comma 3 lettera d) L.F., art. 28 lettera a) e b) L.F.]

Art. 2, comma 1, lettera o) – Definizioni

Viene definito Professionista indipendente, quel professionista incaricato dal debitore, nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:

- 1) Iscrizione all'**albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese**, nonché nel **registro dei revisori legali**;
- 2) **possesso dei requisiti** previsti **dall'articolo 2399** del codice civile;
- 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale;
il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

Albo e Requisiti

Titolo X - Capo II

Art. 356 - Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza

Comma 1: E' istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.

Comma 2: Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che:

i) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, lettere a), b) e c);

ii) dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.202 e successive modificazioni.

Art. 358: Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure

Comma 1: Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza:

a) gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Effetti del piano attestato

- Civili (Art. 166 CCI)=> Esonero dalle azioni revocatorie fallimentari di atti, pagamenti o garanzie posti in essere in sua esecuzione

A tal fine i singoli atti, pagamenti e garanzie previsti dal piano devono ivi essere specificati analiticamente, anche sotto il profilo della loro temporarizzazione

Nel CCI: L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria.

- Penali => Art. 324 CCI: esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice
- Fiscali => detassazione delle sopravvenienze attive per la parte che eccede le perdite pregresse (art. 88, comma 4, T.U.I.R.)

Formalità e contestazioni

- La predisposizione e la delibera, nel caso di società, è compito dell'organo amministrativo
- Contestazioni da parte dei soci di minoranza
- Il piano attestato deve avere forma scritta e necessita di specifici accordi di ristrutturazione
- La data certa
- Rischio della prosecuzione di azioni esecutive da parte dei creditori

Oggetto dell'attestazione nel CCI

I) Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento (art. 56):

- Veridicità dei dati aziendali
- Fattibilità economica del piano

II) negli Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57):

- Veridicità dei dati aziendali
- Fattibilità del piano
- Idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini fissati dalla legge

III) nel Concordato Preventivo (art. 87, co. 3)

Veridicità dei dati aziendali

Fattibilità del piano

III bis) nel Concordato Preventivo con continuità aziendale (art. 87, co.3)

Oltre all'attestazione sub III), anche:

che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale

Contenuto del piano (art. 56 CCI)

Il piano deve avere data certa e deve indicare:

- a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- b) le principali cause della crisi;
- c) le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
- e) gli apporti di finanza nuova;
- f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
- g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

Aspetti tecnici relativi alla predisposizione del piano

- a) L'esame della situazione di partenza ed analisi della crisi
- b) La prospettazione del piano
 - b1) L'aspetto descrittivo
 - b2) Il budget economico
 - b3) Il preventivo di situazione patrimoniale
 - b4) L'aspetto finanziario (*cash flow*)
 - b5) Il budget di tesoreria

Problematiche operative nella costruzione di un piano di ristrutturazione dei debiti in continuità

- **Aspetti motivazionali** => rischio di disaffezione degli *stakeholders*
rischio di disimpegno da parte della clientela, di fornitori, del sistema bancario e della forza lavoro ai primi segnali di crisi
- **Aspetti economici** => complessità della stima dei volumi dei ricavi di vendita previsti

Quale scenario: *Best case o worst case scenario?* => Sensitivity

Maggiormente prevedibili i costi, essendo quelli fissi connessi alla previsione della struttura organizzativa dell'impresa, e quelli variabili prevedibili in ragione percentuale delle vendite previste.

Problematiche operative (segue)

- **Aspetti patrimoniali e finanziari**

problematica l'esposizione previsionale delle voci del capitale circolante

rimanenze di merci, materie prime, semilavorati e prodotti finiti

collegamento con i ricavi di vendita; ausilio nello studio della velocità di rotazione degli esercizi passati e dei conseguenti tempi di giacenza media delle merci in magazzino)

crediti a breve termine (in particolare quelli di natura commerciale verso clienti, derivanti dalle vendite)

studio dei tempi di incasso e velocità di rotazione; esame solvibilità clienti

Liquidità immediate

collegate anch'esse al ciclo delle vendite

debiti a breve termine (in particolare quelli commerciali verso fornitori in dipendenza degli acquisti di merci, materie prime, semilavorati)

stessi motivi di cui sopra

Problematiche operative (segue)

più facilmente prevedibili immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie

(in quanto la loro movimentazione per dismissioni od anche
per nuovi investimenti dovrebbe essere già prevista nel piano)

e quelle del passivo patrimoniale relative al capitale proprio ed ai debiti a medio/lungo termine

(eventuali interventi dei soci, ovvero la previsione dei rimborsi di debiti a medio / lungo termine o la contrazione di nuovi,
dovrebbero essere contemplati nel piano)

La costruzione del piano (segue)

Il piano finanziario (Cash Flow)

Reddito operativo

+ Costi non monetari (ammortamenti + accantonamenti)

= **Autofinanziamento “potenziale”**

+ (Aumento) Diminuzione del Capitale Circolante Netto

= **Autofinanziamento “reale” = Flusso di cassa della gestione corrente (FCGC)**

+ (Investimenti) Disinvestimenti in Impieghi Fissi

= **Flusso di cassa della gestione operativa (FCFO)**

+ Aumento (Diminuzione) Passività finanziarie

+ Proventi (Oneri) finanziari

+ Proventi / Oneri Straordinari

= **Flusso di cassa disponibile per gli azionisti (FCFE)**

+ Aumento (Diminuzione) di capitale sociale a pagamento - Dividendi

= **Flusso di cassa complessivo della gestione**

= **Variazione di cassa e liquidità**

La costruzione del piano (segue)

Il Budget di tesoreria

- Funzione => previsione del fabbisogno finanziario e delle relative coperture (anche mediante il credito bancario) nel breve termine (6 – 12 mesi)
- Perché? => Il piano potrebbe risultare fattibile nel suo complesso, per il periodo di previsione del piano, ma potrebbe non essere realizzabile nel breve periodo

PRINCIPI DI ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

- Documento approvato dal CNDCEC con delibera del 3 settembre 2014

Veridicità dei dati aziendali

- “**Dati aziendali**” = > cioè dei dati dell’azienda rilevanti ai fini dell’attuabilità del piano
- Non si può attestare genericamente la veridicità dei dati aziendali
- La relazione deve contenere la motivazione sostanziale ed oggettiva dell’attestazione di veridicità ed avere riguardo ai dati contabili ed extra – contabili del debitore
- Il professionista deve rendere palesi, nel contesto della relazione, i criteri e le metodologie seguite nel procedimento di revisione della contabilità del debitore destinato a sfociare nell’attestazione di veridicità dei dati aziendali
- Il punto di partenza è la situazione contabile alla data di riferimento (cfr. specificamente art. 161, comma 2, lett. a, l.fall. per concordato preventivo e accordi 182 bis l.fall.)
- La veridicità deve riguardare sia l’attivo che il passivo patrimoniale
- L’attestazione di veridicità dei dati aziendali non corrisponde alla revisione legale del bilancio (D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
- Tuttavia, alcune metodologie operative sono utilizzabili

Veridicità dei dati aziendali

a) in un piano liquidatorio puro

- Piano liquidatorio puro = > comporta la cessazione dell'attività d'impresa
- L'attestazione di veridicità concerne:
 - la titolarità in capo all'azienda dei beni immobili, degli altri cespiti, e la libera disponibilità degli stessi in quanto liberi da gravami e vincoli di sorta che ne impediscano la loro alienabilità o il libero scambio, salvi quelli eventualmente già indicati;
 - la titolarità in capo all'azienda dei crediti commerciali, di natura finanziaria e tributaria ricompresi nel piano;
 - l'esistenza fisica, da riferire ad una certa data, di prodotti e scorte di magazzino;
 - l'esistenza e la legittima disponibilità in capo al debitore delle altre generiche componenti attive destinate alla soddisfazione del ceto creditorio, anche con riferimento agli accordi contrattuali rilevanti per l'azienda;
 - l'entità e la corretta qualificazione dei debiti.
- L'attestazione dovrà inoltre confermare, ovvero anche emendare (purché ciò non alteri la fattibilità del piano), le valutazioni attribuite dall'imprenditore ai vari cespiti aziendali in fase di formulazione del piano

Veridicità dei dati aziendali

a) in un piano liquidatorio (segue)

- In un piano liquidatorio puro, il complesso aziendale non assume più la veste di una unità compatta, indivisibile, ma viene visto come insieme disaggregato di beni suscettibili di vendita separata, con l'obiettivo di realizzare per ciascuno il prezzo migliore
- Metodologie valutative per gli elementi patrimoniali attivi:

Valori di presunto realizzo per:
beni destinabili direttamente allo scambio
(materie prime, semilavorati, prodotti finiti, lavori in corso di esecuzione, ecc.)
immobilizzazioni suscettibili di valore di mercato
(terreni, fabbricati, titoli a reddito fisso, titoli a reddito variabile di società con azioni quotate in borsa)

Valori di sostituzione per
elementi c.d. a realizzo indiretto
(immobilizzazioni tecniche, materie prime che non godono di ampio mercato, immobilizzazioni immateriali, ecc.)

- Valore di sostituzione = > costi che si dovrebbero sostenere per porre a disposizione dell'azienda beni analoghi, cioè nella stessa condizione attuale in cui si trovano i beni oggetto di valutazione
- Metodologie valutative per gli elementi patrimoniali passivi:

Valori di estinzione
importanza di una corretta valutazione dei fondi rischi derivanti da contenziosi legali, fiscali o previdenziali, ovvero contrattuali (risoluzioni, risarcimenti, ecc.) nel caso di contratti incidenti sui ricavi attuali e futuri (appalti, forniture, ecc.) e
Delle garanzie (avalli, fidejussioni, ipoteche, pegni)
prestate a favore di società controllate o collegate, di parti correlate o di terzi per debiti di questi ultimi

Veridicità dei dati aziendali

b) in un piano liquidatorio misto

- Piano liquidatorio misto = > diretto alla prosecuzione temporanea dell'attività d'impresa in vista della cessione dell'azienda o di un suo ramo
- L'azienda (o il ramo d'azienda oggetto di futura cessione) andrà indicata non secondo i valori contabili dei singoli elementi attivi e passivi, ma in modo unitario comprendendo anche l'avviamento
- Metodologie valutative dell'azienda (o rami): adozione di una corretta metodologia applicabile per la valutazione di aziende (o rami di aziende) in crisi

Veridicità dei dati aziendali

c) in un piano di risanamento conservativo

- piano di risanamento conservativo => l'impresa, nelle previsioni del piano, è destinata al risanamento in continuità operativa (*going concern*)
- Il risanamento si otterrà quindi mediante i flussi finanziari futuri prodotti mediante la prosecuzione dell'attività d'impresa
- Metodologie valutative: adozione dei principi di redazione del bilancio di esercizio di cui agli artt. 2423 c.c. e seg.
- Richiami ai criteri di valutazione civilistici: criterio del costo storico (*historical cost model*)
- Il criterio del costo storico si è dimostrato, spesso, non in grado di rivelare il “reale” valore dei beni => la prassi internazionale appare sempre più indirizzata a sostituire gli *historical cost model* con i *market value model*, tra i quali il *fair value*
- *fair value* = corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli, e disponibili, in un'operazione fra terzi indipendenti

Veridicità dei dati aziendali (segue)

Ipotesi applicative di *fair value* in un piano di risanamento conservativo

- Possibile adozione del *fair value* in relazione alla valutazione di:
 - Rimanenze (IAS 2)
 - Immobilizzazioni immateriali (IAS 38)
 - Leasing finanziario* (IAS 17)

Fattibilità del piano

- Fattibilità del piano => prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati (Cass. civ., sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521)
- Distinzione tra fattibilità giuridica ed economica
 - fattibilità giuridica: il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato resta riservato al giudice
 - fattibilità economica: valutazione di merito riservata ai creditori sulla probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti
- L'art. 56 CCI prevede che il professionista attesti la fattibilità economica del piano

Attestazione di fattibilità del piano

- La relazione di fattibilità del piano deve illustrare il percorso di ristrutturazione e di soddisfazione dei creditori, fornendo adeguata indicazione delle risorse finanziarie ed economiche, congruenti con il fabbisogno stimato
- Il giudizio finale del professionista (di fattibilità del piano), per quanto legato a margini di opinabilità e discrezionalità valutativa di ordine prognostico, dovrà essere nettamente adesivo rispetto al contenuto ed alle previsioni del piano stesso

Non possono esprimersi dubbi sull'impostazione e realizzabilità del piano, ovvero rilasciarsi attestazioni condizionate

- La relazione del professionista non può limitarsi ad attestare genericamente la fattibilità del piano, ma deve contenere la motivazione sostanziale ed oggettiva dell'attestazione
- Problema del monitoraggio del piano nel tempo

Riferimento di prassi professionale per attestazione di un piano di risanamento conservativo

- Documento ISAE 3400 (*“The examination of prospective financial information”*):
- fornisce indicazioni sulle modalità di verifica di dati finanziari prospettici
- secondo tale Principio, l’attestatore deve rispettare la seguente procedura di lavoro:
 - acquisire conoscenza del/i business del debitore e delle variabili di contesto competitivo di riferimento;
 - valutare le competenze e capacità del debitore (manager, consiglio di amministrazione e collaboratori/advisor) nella preparazione di budget previsionali;
 - analizzare gli indicatori più significativi (sia storici che prospettici) posti a base delle ipotesi di piano;
 - accertare che i dati previsionali siano stati redatti sulla base di principi contabili omogenei rispetto a quelli utilizzati per i bilanci storici;
 - accertare la coerenza ed accuratezza dei dati previsionali;
 - analizzare attentamente le variabili del piano che potrebbero modificare significativamente i risultati attesi;
 - condurre analisi di sensitività dei dati del piano rispetto alle variabili poste alla base delle previsioni.

6.6. Analisi di sensitività e stress test

6.6.1. E' di particolare importanza che l'Attestatore riceva tutte le informazioni che gli permettano di chiarire quali siano gli effetti di eventuali modifiche nelle ipotesi sui risultati previsti nel piano.

6.6.2. L'Attestatore analizza l'articolazione delle principali ipotesi poste a fondamento della strategia di risanamento, in modo da valutare come l'effettivo risanamento sia legato al verificarsi di ciascun assunto.

6.6.3. Mediante l'analisi di sensitività l'Attestatore verifica gli effetti di eventuali modifiche nelle ipotesi alla base del Piano. Le analisi di sensitività si estrinsecano nello stimare come si modifichino i valori del Piano al verificarsi di variazioni nelle ipotesi di fondo (*what-if analysis*), al fine di comprendere se il Piano conservi o meno la propria tenuta prospettica sotto il profilo della sostenibilità economico finanziaria....

6.6.4. La sensitività dei risultati è valutata modificando lo scenario di base in funzione di assunti maggiormente conservativi rispetto ai valori del Piano. Gli scenari conservativi devono riguardare sia il Piano economico sia quello finanziario, in modo da comprendere quale dimensione risulterebbe maggiormente sensibile, e quindi pregiudicata, al verificarsi di un peggioramento del contesto.

6.6.5. Con riferimento alle grandezze di maggiore rilevanza – ad esempio, il tasso di crescita dei ricavi di vendita – l'Attestatore può misurare oltre quale variazione il Piano non sarebbe più da considerarsi attuabile per il risanamento. In questo modo, rispetto alle ipotesi di maggiore momento, egli può assegnare i valori limite, oltre i quali lo stress test non sarebbe positivo.

6.6.6. L'Attestatore effettua una ricognizione delle variabili critiche (competitive e gestionali) che più sono in grado di esercitare un influsso sulla creazione di valore, sull'equilibrio finanziario e sul risanamento della posizione debitoria. Se per alcune simulazioni l'Attestatore crede che alcuni dati non contenuti nel piano siano particolarmente significativi, ne fa richiesta al management.